Maria Cristina Sergiacomi
(Dottore Commercialista e Revisore contabile in Cuneo
Amministratore Delegato CAF DoC spa)

Il punto sulle agevolazioni immobiliari

Sintesi delle novità e riferimenti normativi

Legge 30 dicembre 2021, n. 234 – articolo 1		
comma 37, lett. a)	Detrazione spese di riqualificazione energetica	Prorogata estendendola alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2024.
comma 37, lett. b), n. 1	Detrazione spese di recupero edilizio	Prorogata estendendola alle spese sostenute fino al 31.12.2024.
comma 37, lett. b), n. 2	Detrazione spese acquisto mobili e grandi elettrodomestici	Prorogata estendendola alle spese sostenute fino al 31.12.2024. Ridotto il limite massimo di spesa agevolabile. Modificate le caratteristiche degli elettrodomestici che danno diritto al beneficio.
Comma 39	Detrazione per spese relative agli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna di edifici esistenti	Prorogata estendendola alle spese sostenute fino al 31.12.2022. Misura della detrazione ridotta al 60%
comma 37, lett. b), n. 1	Adozione misure antisismiche	Prorogata estendendola alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2024.

Sintesi delle novità e riferimenti normativi

Legge 30 dicembre 2021, n. 234 – articolo 1		
comma 38	Spese per interventi di sistemazione a verde	Prorogata estendendola alle spese sostenute fino al 31.12.2024.
Comma 42	Detrazione per gli interventi finalizzati al superamento delle barriere architettoniche	Nuova detrazione introdotta per le spese sostenute nell'anno 2022
Comma 28	Detrazione del 110%	Prorogata in alcuni casi anche fino al 2025 e con ampliamento dell'ambito di applicazione.

Sintesi delle novità e riferimenti normativi

Recepimento del contenuto del DL 157/2021 – abrogato - contenente misure per il contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche

Detrazione per spese relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio

L 30 dicembre 2021, n. 234, art. 1, comma 37, lettera b) n, 1)

La Legge di Bilancio, art. 1, comma 37, proroga fino al 31 dicembre 2024 la detrazione IRPEF per interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'art. 16 bis del TUIR nella misura del 50% e per un importo massimo di 96.000,00 euro, dunque alle stesse condizioni già previste per il 2021.

Detrazione per spese acquisto mobili e grandi elettrodomestici

L 30 dicembre 2021, n. 234, art. 1, comma 37, lettera b), n.2

La Legge di Bilancio per il 2022 (art.1, comma 37, lettera b), 2) ha modificato il comma 2 dell'art. 16 del DL 63/2013 prorogando ancora l'agevolazione per le spese sostenute negli anni 2022, 2023 e 2024.

Detrazione per spese acquisto mobili e grandi elettrodomestici

L’agevolazione comporta una detrazione nella misura del 50% delle spese sostenute per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici di classe non inferiore:

- alla classe A per i forni,
- alla classe E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie,
- alla classe F per i frigoriferi e i congelatori,

per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione.

Detrazione per spese acquisto mobili e grandi elettrodomestici

La detrazione, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore:

- a 10.000 euro per l’anno 2022 e
- a 5.000 euro per gli anni 2023 e 2024.

Detrazione per spese acquisto mobili e grandi elettrodomestici

Importo massimo di spesa su cui spetta la detrazione	Data di sostenimento della spesa
€ 10.000,00	Fino al 31.12.2020
€ 16.000,00	Dal 1.1.2021 al 31.12.2021
€ 10.000,00	Dal 1.1.2022 al 31.12.2022
€ 5.000,00	Dal 1.1.2023 al 31.12.2024

Detrazione per spese acquisto mobili e grandi elettrodomestici

La detrazione spetta a condizione che gli interventi di recupero del patrimonio edilizio siano iniziati a partire dal 1° gennaio dell'anno precedente a quello dell'acquisto.
Qualora gli interventi di recupero del patrimonio edilizio siano effettuati nell'anno precedente a quello dell'acquisto, ovvero siano iniziati nell'anno precedente a quello dell'acquisto e proseguiti in detto anno, il limite di spesa è considerato al netto delle spese sostenute nell'anno precedente per le quali si è fruito della detrazione.

Detrazione per spese per interventi di riqualificazione energetica

L 30 dicembre 2021, n. 234, art. 1, comma 37, lettera a)

L'agevolazione fiscale inerente gli interventi di riqualificazione energetica è prorogata, nella misura del 65% ed entro i limiti massimi validi per l'anno 2021, anche per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2024.

Tale proroga influisce anche sugli interventi su parti comuni condominiali per i quali, al ricorrere di determinate condizioni, la detrazione spetta anche nella maggior misura del 70% e 75% (DL 63/2013, art. 14, comma 2 quater).

Detrazione per spese per interventi di riqualificazione energetica

La proroga riguarda anche:

Spese per interventi di	DL 63/2013
Acquisto e posa in opera di schermature solari	art. 14, comma 2, lettera b)
Acquisto e posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti	art. 14, comma 2, lettera b bis);
Acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili	art. 14, comma 2 bis

Detrazione per spese per interventi di riqualificazione energetica

Per completezza di esposizione, giova ricordare che la Legge di Bilancio per il 2018 ha previsto la riduzione al 50% della detrazione per le spese sostenute dal 1° gennaio 2018 per alcuni tipi di intervento e più precisamente:

- per gli interventi di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi,
- per gli interventi di acquisto e posa in opera di schermature solari;
- per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013;
- per l'acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro.

Questa detrazione in misura ridotta è prevista dalla norma in modo stabile per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2018.

Detrazione per spese per interventi antisismici

L 30 dicembre 2021, n. 234, art. 1, comma 37, lettera b), n. 1

La Legge di bilancio ha introdotto una disposizione di mera proroga fino al 31 dicembre 2024 delle detrazioni spettanti per interventi:

- sia di ripristino di immobili danneggiati da eventi sismici;
- sia finalizzati alla riduzione del rischio sismico.

Detrazione per spese per interventi sulle facciate degli edifici

L 30 dicembre 2021, n. 234, art. 1, comma 39

La Legge di bilancio per il 2022 ha:

- esteso temporalmente l'agevolazione anche alle spese sostenute nel 2022;
- riducendo, tuttavia, la percentuale di detrazione dal 90% al 60%.

Detrazione per spese per interventi sulle facciate degli edifici

Sono mantenute tutte le altre condizioni, compresa l'assenza di un limite massimo di spesa.

Interventi a cavallo tra il 2021 ed il 2022: in questi casi per le somme pagate nel 2021 spetterà una detrazione nella misura del 90%, mentre per quelle pagate nel 2022 la detrazione scenderà al 60%.

Detrazione per spese per sistemazione a verde di aree scoperte

L 30 dicembre 2021, n. 234, art. 1, comma 38

La Legge di bilancio per il 2022 ha modificato l'art. 1, comma 12 della L 205/2017, prorogando l'agevolazione fino all'anno 2024.

Trattandosi di disposizione di mera proroga, non sono state modificate le caratteristiche della detrazione che, quindi, resta immutata.

Detrazione per gli interventi finalizzati al superamento ed eliminazione di barriere architettoniche

L 30 dicembre 2021, n. 234, art. 1, comma 42

Il nuovo art. 119-ter del DL 34/2020 introduce una nuova detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute dal gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti.

Detrazione per gli interventi finalizzati al superamento ed eliminazione di barriere architettoniche

La detrazione deve essere ripartita tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, e spetta nella misura del 75 per cento delle spese sostenute. È calcolata su un ammontare complessivo non superiore a:

- euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno;
- euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;
- euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

Detrazione per gli interventi finalizzati al superamento ed eliminazione di barriere architettoniche

La detrazione spetta anche:

- per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche
- nonché, in caso di sostituzione dell'impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell'impianto sostituito.

Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi devono rispettare i requisiti previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.

Detrazione per gli interventi finalizzati al superamento ed eliminazione di barriere architettoniche

Con l'introduzione nell'articolo 121, comma 2, della lettera *"f-bis) superamento ed eliminazione di barriere architettoniche di cui all'articolo 119-ter del presente decreto"*

viene consentita al contribuente la possibilità di optare per lo sconto in fattura o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione.

Detrazione 110% - Superbonus

L 30 dicembre 2021, n. 234, art. 1, comma 28, lett. e)

Il comma 28 dell’art. 1 della Legge di bilancio per il 2022 riscrive il comma 8 bis dell’art. 119 del DL 34/2020 prevedendo nuove scadenze per l’agevolazione.

Detrazione 110% - Superbonus

Condomini, edifici unico proprietario o in comproprietà, enti del terzo settore

Per gli interventi effettuati:

- dai condomini,
- dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a), e
- dai soggetti di cui al comma 9, lettera d-bis),

compresi:

- quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio (interventi trainati),
- quelli effettuati su edifici oggetto di demolizione e ricostruzione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380,

Detrazione 110% - Superbonus

Condomini, edifici unico proprietario o in comproprietà, enti del terzo settore

la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025,

- nella misura del 110 per cento per quelle sostenute entro il 31 dicembre 2023,
- del 70 per cento per quelle sostenute nell'anno 2024 e
- del 65 per cento per quelle sostenute nell'anno 2025.

Detrazione 110% - Superbonus

Persone fisiche

Per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b) – cioè le persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, arti e professioni -,

la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022,
a **condizione** che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo.

Detrazione 110% - Superbonus

IACP ed enti aventi le stesse finalità sociali nonché cooperative di abitazione a proprietà indivisa

Per gli interventi effettuati

- dai soggetti di cui al comma 9, lettera c) – IACP ed enti con stesse finalità sociali -, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso edificio (cioè gli interventi trainati), e
- dalle cooperative di cui al comma 9, lettera d),

per i quali alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023».

Detrazione 110% - Superbonus

L 30 dicembre 2021, n. 234, art. 1, comma 28, lett g)

Il nuovo comma 8-quater, introdotto all'art. 119 del DL 34/2020 dalla Legge di Bilancio per il 2022, prevede che la detrazione così come definita dal nuovo comma 8-bis,

e quindi con la misura decrescente e le nuove scadenze temporali

spetti anche per le spese sostenute in relazione agli interventi di cui ai commi 2, 4, secondo periodo, 4-bis, 5, 6 e 8 dell'articolo 119

eseguiti congiuntamente agli interventi indicati nel citato comma 8-bis.

Detrazione 110% - Superbonus

Si tratta dei seguenti interventi trainati:

- tutti gli altri interventi di efficienza energetica di cui all’art 14 del DL 63/2013 (comma 2, art. 119 DL 34/2020);
- interventi di eliminazione delle barriere architettoniche previsti dall’art. 16-bis, comma 1, lettera e), del DPR 917/1986, (comma 4, secondo periodo, art. 119 DL 34/2020);
- realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici (comma 4 bis, secondo periodo, art. 119 DL 34/2020);
- installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d), del regolamento di cui al DPR 412/1993, ovvero di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici (comma 5, art. 119 DL 34/2020);
- installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici (comma 6, art. 119 DL 34/2020);
- interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici di cui all’art. 16-tre del DL 63/2013 (comma 8, art. 119 DL 34/2020).

Detrazione 110% - Superbonus

Impianti solari fotovoltaici

L 30 dicembre 2021, n. 234, art. 1, comma 28, lett c)

Il comma 5 dell'art. 119 del DL 34/2020 viene riformulato:

- confermando l'importo massimo di spesa di 48.000,00 euro e comunque nel limite di spesa di 2.400,00 euro per ogni KW di potenza nominale dell'impianto;
- disponendo la rateazione in quattro quote annuali di pari importo;
- ed individuando la percentuale di detrazione nella misura riconosciuta per gli interventi previsti agli stessi commi 1 e 4 in relazione all'anno di sostenimento della spesa.

Detrazione 110% - Superbonus

<u>Infrastrutture di ricarica</u>

L 30 dicembre 2021, n. 234, art. 1, comma 28, lett d)

L'importo massimo della detrazione è confermato, fatti salvi gli interventi in corso di esecuzione, in:

- euro 2.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno più accessi autonomi dall'esterno secondo la definizione di cui al comma 1-bis dell'art 119;
- euro 1.500 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero massimo di 8 colonnine;
- euro 1.200 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero superiore a 8 colonnine".

La detrazione spetta nella misura riconosciuta per gli interventi previsti dallo stesso comma 1 dell'art. 119 in relazione all'anno di sostenimento della spesa.

Detrazione 110% - Superbonus

L 30 dicembre 2021, n. 234, art. 1, comma 28, lett f)

Viene introdotto all'art. 119 del DL 34/2020 un nuovo comma 8 ter che riguarda gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009
dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza.

Il nuovo comma prevede che la detrazione per gli incentivi fiscali di cui ai commi 1-ter, 4-ter e 4-quater spetta, in tutti i casi disciplinati dal comma 8-bis, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento.

Detrazione 110% - Superbonus

Applicabilità del Superbonus per l'importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione:

- nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici - comma 1-ter;
- nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza – comma 4-quater.

Detrazione 110% - Superbonus

Il comma 4-ter è quello che prevede che i limiti delle spese ammesse alla fruizione degli incentivi fiscali eco bonus e sisma bonus sono aumentati del 50 per cento per gli interventi di ricostruzione riguardanti i fabbricati danneggiati dal sisma nei comuni

- colpiti dagli eventi sismici di agosto 2016 e gennaio 2017 in Italia centrale ed in aprile 2009 in Abruzzo;
- nonché nei comuni interessati da tutti gli eventi sismici verificatisi dopo l'anno 2008 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza.

Detrazione 110% - Superbonus

L 30 dicembre 2021, n. 234, art. 1, comma 41

«41. Il decreto-legge 11 novembre 2021, n. 157, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge 11 novembre 2021, n. 157».

Detrazione 110% - Superbonus

L 30 dicembre 2021, n. 234, art. 1, comma 28, lett h)

L'art. 1, al comma 28, lettera h) ha previsto:

- l'obbligo di richiedere il visto di conformità per poter fruire dell'agevolazione del cosiddetto Superbonus non solo ai fini dell'opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, ma anche nel "caso di utilizzo della detrazione nella dichiarazione dei redditi";
- l'esclusione dall'obbligo di richiedere tale visto In caso di dichiarazione presentata direttamente dal contribuente all'Agenzia delle entrate, ovvero tramite il sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale.

Detrazione 110% - Superbonus

L 30 dicembre 2021, n. 234, art. 1, comma 28, lett i)

L’art. 1, al comma 28, lettera i) ha integrato il comma 13-bis dell’art. 119 del DL 34/2020 prevedendo che ai fini dell'asseverazione della congruità delle spese si fa riferimento ai prezzari individuati dal decreto di cui al comma 13, lettera a), “nonché ai valori massimi stabiliti, per talune categorie di beni, con decreto del Ministro della transizione ecologica, da emanare entro il 9 febbraio 2022”.

Detrazione 110% - Superbonus

L 30 dicembre 2021, n. 234, art. 1, comma 28, lett l)

L’art. 1, al comma 28, lettera l) ha inserito la previsione secondo la quale i prezzari individuati per asseverare la congruità delle spese per gli interventi di riqualificazione energetica devono intendersi applicabili anche per attestare la congruità delle spese sostenute per gli interventi:

- di riduzione del rischio sismico di cui all’articolo 16, commi da 1-bis a 1-sexies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63;
- rientranti nel cosiddetto bonus facciate, di cui all’articolo 1, commi da 219 a 223, della legge 27 dicembre 2019, n. 160M;
- e di recupero edilizio, cui all’articolo 16-bis, comma 1, del TUIR di cui al DPR 22 dicembre 1986, n. 917”.

Detrazione 110% - Superbonus

L 30 dicembre 2021, n. 234, art. 1, comma 29

Intervenendo sul comma 1 dell'articolo 121 del DL 34/2020 si è estesa la possibilità di optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura per le spese sostenute fino al 2024 per gli interventi di cui al comma 2 dello stesso art. 121.

Detrazione 110% - Superbonus

Si tratta degli interventi con detrazione ordinaria e cioè degli interventi di:

- a) recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettere a), b) e d), del DPR 917/1986;
- b) efficienza energetica di cui all'articolo 14 del DL 63/2013, e di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 119;
- c) adozione di misure antisismiche di cui all'articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies del DL 63/2013 e di cui al comma 4 dell'articolo 119;
- d) recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, di cui alla L 160/2019;

Detrazione 110% - Superbonus

- e) installazione di impianti fotovoltaici di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h) del DPR 917/1986, ivi compresi gli interventi di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 119 del DL 34/2020;
- f) installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all'articolo 16-ter del DL 63/2013 e di cui al comma 8 dell'articolo 119 del DL 34/2020;
- f-bis) superamento ed eliminazione di barriere architettoniche di cui all’articolo 119-ter del DL 34/2020.

Detrazione 110% - Superbonus

Intervenendo sul comma 7-bis dell'art. 121 del DL 34/2020, si è estesa fino al 2025 la possibilità di optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura per gli interventi individuati dall'art. 119 per quali, cioè, spetta il Superbonus del 110%.

Detrazione 110% - Superbonus

Il nuovo comma 1-ter dell'art. 121 del DL 34/2020 prevede che per le spese relative agli interventi elencati nel comma 2, in caso di opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura:

- il contribuente richieda il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta;
- i tecnici abilitati asseverino la congruità delle spese sostenute secondo le disposizioni dell'articolo 119, comma 13-bis;

Detrazione 110% - Superbonus

- Rientrano tra le spese detraibili per gli interventi di cui al comma 2 anche quelle sostenute per il rilascio del visto di conformità, delle attestazioni e delle asseverazioni, sulla base dell'aliquota prevista dalle singole detrazioni fiscali spettanti in relazione ai predetti interventi;
- Queste disposizioni non si applicano alle opere già classificate come attività di edilizia libera e agli interventi di importo complessivo non superiore a 10.000 euro, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell'edificio, fatta eccezione per gli interventi di cui all'articolo 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (cd bonus facciate).

Detrazione 110% - Superbonus

L 30 dicembre 2021, n. 234, art. 1, comma 30

L'Agenzia delle entrate, entro cinque giorni lavorativi dall'invio della comunicazione dell'avvenuta cessione del credito, può sospendere, per un periodo non superiore a trenta giorni, gli effetti delle comunicazioni delle cessioni e delle opzioni inviate alla stessa Agenzia presentano profili di rischio, ai fini del relativo controllo preventivo.

Detrazione 110% - Superbonus

I profili di rischio sono individuati utilizzando criteri relativi alla diversa tipologia dei crediti ceduti e riferiti:

a) alla coerenza e alla regolarità dei dati indicati nelle comunicazioni e nelle opzioni di cui al presente comma con i dati presenti nell'Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell'Amministrazione finanziaria;

b) ai dati afferenti ai crediti oggetto di cessione e ai soggetti che intervengono nelle operazioni a cui detti crediti sono correlati, sulla base delle informazioni presenti nell'Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell'Amministrazione finanziaria;

c) ad analoghe cessioni effettuate in precedenza dai soggetti indicati nelle comunicazioni e nelle opzioni in argomento.

Detrazione 110% - Superbonus

Se all'esito del controllo risultano confermati i rischi, la comunicazione si considera non effettuata e l'esito del controllo è comunicato al soggetto che ha trasmesso la comunicazione.
Se, invece, i rischi non risultano confermati, ovvero decorso il periodo di sospensione degli effetti della comunicazione di trenta giorni, la comunicazione produce gli effetti previsti dalle disposizioni di riferimento.

Fermi restando gli ordinari poteri di controllo, l'Amministrazione finanziaria procede in ogni caso al controllo nei termini di legge di tutti i crediti relativi alle cessioni per le quali la comunicazione si considera non avvenuta.

Detrazione 110% - Superbonus

I soggetti obbligati al rispetto della normativa antiriciclaggio, che intervengono nelle cessioni comunicate, non procedono all'acquisizione del credito in tutti i casi in cui ricorrono i presupposti per la sussistenza di operazioni sospette o non risulti possibile un'adeguata verifica della clientela, fermi restando gli obblighi previsti DLgs 231/2007.